

Proposta di legge

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

Art. 2 - Piano delle attività. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/2008

Art. 3 – Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008

Art. 4 – Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008

Art. 5 – Finanziamento. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 28/2008

Art. 6 – Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);

Considerato quanto segue:

1.

Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;

2.

al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house, è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;

3.

le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento;

4.

per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;

Approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto sociale.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) è sostituito dal seguente:

“1. La società Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di “in house providing”, nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

- a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;
- b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
- c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
- d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;
- g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;
- h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020;
- i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi Informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).”.

Art. 2

Piano delle attività.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/2008

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis
Piano delle attività

1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.
2. Il piano delle attività si articola in:
 - a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea;
 - b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).
3. Il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono in modo diretto o indiretto allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a) e un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b).
4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, definisce:
 - a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3;
 - b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società;
 - c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.
5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei Programmi comunitari che concorrono al piano di attività.
6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico entro il 30 novembre e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente al bilancio di previsione.
7. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate.”.

Art. 3
Bilancio.
Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008

1. L'articolo 4 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4
Bilancio

1. Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.

2. La Giunta regionale esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo e sul piano delle attività.”.

Art. 4

Controlli.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 28/2008 le parole “ da convenzioni che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la società Sviluppo Toscana spa” sono sostituite dalle seguenti: “dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5”.

Art. 5

Finanziamento.

Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 28/2008

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

Finanziamento

1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a) sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.

2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 3 bis comma 2, lettera b), non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.”.

Art. 6

Norma finanziaria.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008

1. L'articolo 7 della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3 bis, comma 2, lettera a) sono stimati in Euro 4.468.000,00 per l'anno 2018 ed in euro 3.355.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2018-2020 come segue:

Anno 2018

- per Euro 117.252,17 sugli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 495.923,28 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 3.478.362,62 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 67.833,67 sugli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 308.628,26 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2019

- per Euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2020

- per Euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:

Anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;

Anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.